

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. n. 36 del 2023, suddivisa in due lotti, per la fornitura di n. 2 orologi atomici maser all'idrogeno attivo ad alte prestazioni metrologiche per la scala di tempo nazionale.

CUP E15I23000170001; CPV 38300000-8; CUI 09261710017202300066;

Lotto 1 CIG B19345647A

Lotto 2 CIG B19345754D

Capitolato Speciale d'Appalto

SEZIONE I – Parte normativa

Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Stazione Appaltante o Istituto: Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM;

Impresa Aggiudicataria o Affidatario o Appaltatore: operatore economico che è risultato aggiudicatario;

RUP: Responsabile Unico del Progetto;

DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante (Responsabile dell'esecuzione del contratto);

Atti di gara: congiuntamente, Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto, Schema di contratto, comprensivi di tutti gli eventuali allegati, nonché ogni altro atto adottato da INRiM con riferimento alla procedura in titolo;

Capitolato Speciale D'Appalto, Capitolato o CSA: presente atto compresi tutti i suoi eventuali allegati;

Specifiche o caratteristiche Tecniche: insieme delle caratteristiche che definiscono le esigenze tecniche che l'Impresa Aggiudicataria deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante;

OE: operatore economico.

Le disposizioni del presente Capitolato trovano integralmente applicazione per entrambi i lotti.

Art. 2 - Oggetto della fornitura

L'appalto ha come oggetto la fornitura in due lotti distinti di due orologi atomici Maser all'idrogeno attivo ad alte prestazioni metrologiche per scala di tempo nazionale.

L'Affidatario si impegna a fornire la strumentazione richiesta, con le modalità e i requisiti richiesti dall'Istituto e specificati nella sezione II del Capitolato, che costituiscono caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione. L'affidamento comprende tutte le prestazioni come descritte nella sezione II del Capitolato.

Art. 3 - Determinazione dell'importo presunto della fornitura

L'importo complessivo dell'affidamento, considerati entrambi i lotti è pari a euro 866.000,00 di cui:

- Lotto 1, CIG B19345647A, euro 433.000,00 oltre IVA;
- Lotto 2, CIG B19345754D, euro 433.000,00 oltre IVA;

Non sono previsti oneri non soggetti a ribasso in quanto non è prevista l'installazione degli strumenti che verranno installati a cura del personale dell'INRiM.

Art. 4 - Tempi di consegna

La fornitura, completa di tutti gli elementi richiesti, inclusi il manuale d'uso e di manutenzione elettronico e cartaceo, ove presente, dovrà essere consegnata entro e non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data dell'eventuale avvio di esecuzione anticipata.

In presenza delle condizioni di cui all'art. 17, c. 9 del D. lgs. n. 36 del 2023, la Stazione Appaltante potrà richiedere l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso, l'aggiudicatario si impegna a fornire, nelle more di perfezionamento del contratto e senza oneri aggiuntivi, i beni oggetto del presente capitolato, entro un massimo di 18 mesi dalla richiesta.

Art. 5 - Luogo di consegna

La fornitura dovrà essere consegnata a cura del fornitore presso l'edificio A o altro edificio che sarà indicato prima della consegna presso la sede dell'INRiM di Strada della Cacce, 91, Torino, nel giorno e nell'ora previamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Affidatario è tenuto a farsi carico di tutti gli adempimenti connessi alla consegna dei beni presso i locali individuati dalla stazione appaltante, ivi inclusi tutti i relativi costi connessi alla consegna (imballaggio, trasporto, consegna e ogni attività strumentale richiesta dalla fornitura, nonché la messa in sicurezza secondo normativa). Lo smaltimento degli imballaggi è a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore l'eventuale sdoganamento e i relativi oneri doganali.

L'Appaltatore dovrà specificare i requisiti di occorrenza ai fini dell'installazione dell'apparecchiatura (ingombro, peso, consumi complessivi, potenza elettrica, ecc.) che sarà effettuata da personale dell'INRiM.

Art. 6 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'Affidatario si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. o alla normativa applicabile allo stato di appartenenza.

Art. 7 - Verifica di conformità

Il Responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di conformità, se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Le operazioni di verifica saranno effettuate in contraddittorio con gli incaricati dell'Appaltatore, cui verrà comunicata la data fissata per la verifica stessa. In caso di assenza dell'incaricato dell'Appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione fisserà una nuova data per la verifica, che sarà svolta anche in assenza dell'incaricato dell'Appaltatore.

Nel caso di difformità della fornitura o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, INRiM potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese, entro il termine di 15 giorni, le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura sia del tutto inadatta alla sua destinazione.

Il certificato di conformità non esonera l'Affidatario da responsabilità per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica.

Art. 8 - Rispetto delle normative vigenti

L'Affidatario opera con proprio personale e pertanto nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'INRiM.

L'Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale applicabili.

Qualora INRiM accerti che l'Affidatario si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi provvederà a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva da parte dell'Affidatario, si applica l'art. 11 co. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

Art. 9 - Obblighi a carico di INRiM

INRiM provvederà a:

- impegnarsi a installare tempestivamente l'attrezzatura consegnata;
- mettere a disposizione i locali per procedere al collaudo tempestiva degli strumenti;
- in caso di OE non residenti in Italia, garantire supporto in fase esecutiva (a titolo esemplificativo, ai fini di un eventuale sdoganamento, ove necessario).

Art. 10 - Obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario deve:

- dare esecuzione al contratto nel rispetto di tutte le previsioni del presente Capitolato e di tutti gli altri documenti che formano parte della procedura in oggetto;
- garantire che il materiale fornito sia conforme ai requisiti e alle caratteristiche indicate negli ordini di fornitura e in tutti i documenti della presente procedura di affidamento;
- manlevare INRiM dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione atti a garantire elevati livelli di qualità della fornitura;
- adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate da INRiM, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- comunicare tempestivamente all'INRiM le eventuali variazioni della propria impresa o della struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle forniture previste e, più in generale, di ogni onere, anche non espressamente indicato, ma necessario per l'esecuzione della prestazione;
- provvedere, a proprio carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti a garantire, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica e in ossequio alle disposizioni

vigenti, la completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o a cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'INRiM da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 11 - Responsabilità dell'Affidatario e obblighi assicurativi

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono verificarsi in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne INRiM per qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del progetto coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario. Qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, si provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario, senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali, le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile. In alternativa alla stipulazione di una polizza specifica, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza per responsabilità civile, già sottoscritta, idonea a coprire i danni connessi all'esecuzione del contratto. In tal caso, a richiesta dell'INRiM, l'Affidatario dovrà produrre apposita documentazione nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura effettuata per l'INRiM.

La polizza dovrà prevedere il seguente massimale di garanzia: euro 1.500.000 per sinistro.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Art. 12 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva la risarcibilità del maggior danno, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'Affidatario dovrà costituire a favore dell'INRiM, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36 del 2023, prima della stipulazione del contratto e a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36 del 2023, una cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all'art. 106, co. 8, del D. Lgs. n. 36 del 2023, nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla Stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI.

La garanzia definitiva può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1993, (si veda anche il Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

- Se la cauzione è rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria, questa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia parzialmente o totalmente incamerata dall'INRiM, la stessa dovrà essere tempestivamente reintegrata dall'Affidatario, per la parte incamerata, fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante.

Se la garanzia è rilasciata sotto forma di cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

Banco BPM S.p.A. - Filiale 1070

Piazza San Carlo, Via XX Settembre 42, 10121 Torino

IBAN: IT 44 H 05034 01000 000000032872

Cod. Bic/Swift BAPPIT21A70

Causale: indicare il riferimento alla procedura (Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023, suddivisa in due lotti, per la fornitura di n. 2 orologi atomici maser all'idrogeno attivo ad alte prestazioni metrologiche per la scala di tempo nazionale. Garanzia definitiva. Lotto ____ CIG ____)

INRiM ha il diritto di valersi della cauzione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nei limiti dell'importo massimo garantito altresì per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi addetti all'esecuzione dell'appalto.

- La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la facoltà per INRiM di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Ai sensi dell'art. 117, co. 14, del D. Lgs. n. 36 del 2023, la Stazione appaltante, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, si riserva la facoltà di esonerare l'Affidatario dalla prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 13 - Penali

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, INRiM si riserva di applicare all'Affidatario delle penalità, insindacabilmente determinate dall'INRiM in relazione alla gravità dell'inadempimento.

La contestazione è formulata mediante nota inviata via Piattaforma e Posta Elettronica Certificata (e-mail se OE non residenti in Italia non in possesso di una PEC) all'Affidatario. Il RUP irroga la penale, previa valutazione dei rilievi eventualmente presentati dall'Affidatario, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Sono causa di applicazione di penali le seguenti ipotesi di inadempimento:

- per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dell'uno (1) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- nel caso in cui le apparecchiature, ovvero parti di esse, non fossero rispondenti alle specifiche minime e/o premiali offerte in sede di gara o non superino le prove funzionali e diagnostiche, sarà applicata una penale per il ritardo nel completamento delle eventuali modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste, in ragione dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale ogni giorno in più rispetto ai giorni concessi.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

Resta in ogni caso inteso che sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e modi di pagamento.

Resta altresì salvo il diritto dell'INRiM al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 14 - Diffida ad adempiere

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo PEC (e-mail per gli OE non residenti in Italia), fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo PEC tramite Piattaforma (e-mail per gli OE non residenti in Italia non in possesso di PEC), con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, INRiM non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti da INRiM.

INRiM comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36 del 2023 , INRiM ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., a mezzo PEC tramite Piattaforma (e-mail per gli OE non residenti in Italia non in possesso di PEC), senza previa messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto della prestazione, ove presenti;
- c) perdita, successivamente alla stipulazione del contratto, dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'Affidatario, come previsti nel Disciplinare di gara secondo quanto previsto dal Codice;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara / accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, previo esperimento del contraddittorio di cui all'art. 122, co. 3, D. Lgs. n. 36 del 2023 / ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, in caso di inottemperanza del termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 122 co. 4 D. Lgs. 36 del 2023;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- f) subappalto non autorizzato della prestazione;
- g) cessione totale o parziale del contratto;
- h) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato da INRiM;
- j) ingiustificata interruzione o sospensione dell'esecuzione della prestazione per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- k) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- l) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- p) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le cause sopra riportate, l'Affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni,

diretti e indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che INRiM debba sostenere per il rimanente periodo contrattuale, ivi comprese le spese per l'affidamento ad altro contraente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento della parte di prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

INRiM comunicherà all'Autorità competente in materia di contratti pubblici le violazioni contrattuali contestate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, INRiM, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, comprensivo dei costi sostenuti anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Art. 16 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR- Piemonte

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.L. 95 del 2012, come convertito in L. n. 135 del 2012, e dell'art. 1, co. 450, della L. n. 296 del 2006, INRiM procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488 del 1999; ovvero
- dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1, co. 455, della L. n. 296 del 2006.

Art. 17 - Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, INRiM, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Art. 18 - Recesso

INRiM può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 D.lgs. n. 36 del 2023, cui si rinvia.

Art. 19 - Subappalto e cessione del contratto

L'Affidatario è tenuto a eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'INRiM, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

L'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Art. 20 - Esecuzione anticipata del contratto

INRiM si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del contratto, a seguito dell'affidamento, nei casi e ai sensi dell'art. 17 co. 8 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

In tal caso, il RUP autorizza l'Affidatario a dare avvio a tutte o parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta. L'Affidatario assume l'obbligo di dare immediato adempimento; in caso di mancata successiva stipulazione del contratto, avrà diritto al solo pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del Responsabile del progetto.

Art. 21 - Varianti in corso di esecuzione

L'oggetto della fornitura è immodificabile e, pertanto, l'Affidatario non potrà apportare nessuna variazione o modifica al contratto, fatta eccezione per le modifiche e varianti previamente richieste e autorizzate dal RUP, nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

INRiM si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36 del 2023.

Resta fermo quanto previsto dal Disciplinare di gara con riferimento alle varianti previste negli atti di gara ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 36 del 2023.

Eventuali modifiche non previamente autorizzate dal RUP non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo, a carico dell'Affidatario, di ripristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell'esecuzione.

Art. 22 - Fatturazione e termini di pagamento

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione e acquisizione diretta del relativo DURC presso gli Istituti Previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sulla regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Ente, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni all'INRiM, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 (trenta) per cento, da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, come previsto dall'art. 125, co. 1, D. Lgs. 36 del 2023.

L'art. 3, co.7, della L. n. 136 del 2010, "Tracciabilità dei flussi finanziari", stabilisce che l'Affidatario dell'appalto dovrà comunicare all'INRiM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. Trova applicazione l'art. 23 del Disciplinare di gara.

Si applicheranno inoltre, le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, co. 629, lett. b, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Art. 23 - Responsabile della fornitura e Referente tecnico individuati dall'Affidatario

L'Affidatario designa un proprio Responsabile della fornitura al quale l'INRiM possa fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, comunicando le generalità, i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica di entrambi.

Art. 24 - Spese

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico dell'Affidatario.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale di Ricerca metrologica, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, al seguente indirizzo: dpo@inrim.it.

L'Affidatario e l'INRiM si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Contratto ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR") e nel D.lgs. n.196/2003,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 26 - Riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 27 - Foro competente

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione o all'interpretazione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

SEZIONE II – Parte prestazionale

Art. 29 - Caratteristiche tecniche minime della fornitura e prestazioni accessorie richieste

L'Affidatario dovrà fornire la strumentazione richiesta avente le caratteristiche tecniche come di seguito descritte a pena di esclusione, incluse le prestazioni accessorie descritte.

Caratteristiche tecniche minime della fornitura

Tali caratteristiche sono minime e inderogabili in quanto definiscono le caratteristiche e funzionalità vincolanti affinché l'offerta possa essere presa in considerazione.

Orologio atomico del tipo Maser all'Idrogeno attivo:

1. Stabilità a 1 s $< 1 \times 10^{-13}$
2. Stabilità a 1000 s $< 2 \times 10^{-15}$
3. flicker floor 1.5×10^{-15}
4. Deriva di frequenza giornaliera $< 5 \times 10^{-16}$
5. Uscite : 5 MH x1

10 MHz x 1

100 MHz x1

1PPs x2

6. Sensibilità ambientale:

Temperatura: $< 1 \times 10^{-14}$ /K

Magnetica: $< 5 \times 10^{-14}$ /Gauss

7. Cavity Auto tuning
8. Doppia alimentazione AC 220 v
9. Alimentazione DC 24 V
10. Interfaccia LAN per controllo e monitoraggio remoto
11. Factory acceptance test report
12. **Certificazione.** La strumentazione richiesta deve possedere le certificazioni comprovanti la conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza (marcatura CE).
13. **Documentazione a corredo dello strumento.** La fornitura deve comprendere il manuale d'uso e il manuale di manutenzione sia in forma elettronica stampabile sia in forma cartacea. Tale documentazione potrà essere fornita in lingua italiana o inglese.

Prestazioni accessorie minime richieste:

14. **Trasporto, consegna.** Lo strumento dovrà essere consegnato, con assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto nonché qualunque altro onere e spesa, entro e non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data dell'eventuale avvio di esecuzione anticipata.
15. **Garanzia.** A copertura di ogni vizio funzionale sul Sistema e sulle parti di ricambio eventualmente sostituite, è richiesta la garanzia full risk di legge su tutte le componenti hardware e software per la durata di almeno 2 anni, salvo offerta migliorativa, decorrenti dalla data della verifica di conformità. La garanzia comprende tutto quanto necessario a ripristinare la completa funzionalità del sistema (quindi anche parti di ricambio), nonché le spese di trasferta e i costi della manodopera dei tecnici presso il luogo in cui è installato lo strumento. Eventuali difetti o malfunzionamenti saranno evidenziati dal committente a mezzo scritto via e-mail tempestivamente. Durante il periodo di validità della garanzia, l'Affidatario ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnica provvedendo, a proprie spese e senza costi aggiuntivi per INRiM, a tutte le operazioni di riparazione del sistema, compresa la sostituzione delle parti difettose o danneggiate in conseguenza a funzionamento difettoso di altre parti.
16. **Assistenza successiva alla garanzia.** Nella fornitura è inclusa l'assistenza tecnica sulle componenti sia hardware che software, che richiedano manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione dei malfunzionamenti. Tali servizi di assistenza dovranno essere erogati per un periodo minimo di 5 anni, anche mediante servizio di help desk, in presenza o da remoto secondo quanto richiesto dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

L'apparecchiatura dovrà risultare perfettamente funzionante ed esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.

Il Responsabile unico del progetto

Fto. Dott.ssa Suele Zoppetti